

**Settore Unità di Staff, Segreteria, Affari Generali****CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER ANNI CINQUE**

Si precisa che si tratta di appalto riservato alle sole imprese iscritte al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto presso l'IVASS, istituito dall'art. 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e disciplinato dal Provvedimento ISVAP del 16/10/2006 n. 5.

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

1. Il presente capitolato disciplina la scelta della società per il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
2. Oggetto del servizio è l'attività di intermediazione assicurativa di cui all'art.106 del medesimo D.Lgs., che consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, nella conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati per anni cinque.
3. L'espletamento dell'incarico sarà a titolo *non oneroso* per il Comune e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo il Comune se non preventivamente autorizzato.
4. Il Broker, persona fisica o giuridica, deve essere regolarmente iscritto all'Albo previsto dal suddetto D.Lgs. n. 209/2005.

Art. 2 – Esplicazione del Servizio

1. Il Broker si impegna a fornire al Comune di Abbadia San Salvatore supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva:
 - a) attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Comune di Abbadia San Salvatore, l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti;
 - b) supporto tecnico specialistico all'Ente nella celebrazione delle gare, dalla predisposizione dei capitolati alla consulenza nelle varie fasi delle gare;
 - c) rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative che l'Ente dovrà richiedere a terzi aggiudicatari di contratti d'appalto o di concessione, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
 - d) segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
 - e) collaborazione nella gestione e nell'esecuzione delle polizze assicurative in essere;
 - f) avviso dei premi in scadenza, con segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico-formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall'Ente;
 - g) rapporto annuale sullo stato dei sinistri in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, liquidazione, contenzioso, eventuali risposte negative, chiusura, quest'ultima con indicazione dell'ammontare della franchigia corrisposta);
 - h) assistenza nella gestione diretta dei sinistri passivi della polizza RCT/O con particolare riferimento a quelli sotto franchigia gestiti direttamente dal Comune;
 - i) relativamente ai sinistri attivi, laddove il risarcimento sia inferiore a quanto richiesto dall'Ente e/o comunque documentato, sarà cura del broker produrre gli elementi necessari a giustificare detto scostamento presentando un proprio parere scritto;
 - j) collaborazione nella gestione dei sinistri pregressi all'assunzione dell'incarico e non ancora definiti alla data di inizio incarico;
 - k) impiego di attrezzature e metodologie, anche di tipo telematico, per il monitoraggio dello stato dei sinistri relativamente a tutte le polizze in essere;
 - l) messa a disposizione di personale e strumenti (collegamenti internet, ecc.);
 - m) formazione a favore del personale dell'ufficio assicurativo e non in materia assicurativa e gestione sinistri secondo le cadenze offerte dall'impresa;
 - n) ricerca di polizze temporanee se richieste dall'Ente.
2. Il Broker è tenuto ad individuare almeno un responsabile e referente che avrà l'onere di recarsi presso il Comune, in ogni caso quando l'Ente ne faccia richiesta, per la discussione di specifiche problematiche.



3. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né potrà impegnare in alcun modo il Comune (se non preventivamente autorizzato), al quale resta quindi ogni potere decisionale. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai Responsabili dei Settori incaricati del Comune muniti di potere di firma ed espressamente autorizzati.

Art. 3 Corrispettivo del servizio

1. L'attività prestata dal *broker*, che non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del Comune, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi (clausola di brokeraggio). Pertanto, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere per onorari, compensi o quant'altro, né presente né futuro per l'Ente.

2. Il Comune non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative in merito al riconoscimento delle commissioni.

3. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali sotto indicate per le coperture assicurative attualmente in corso. **Il Broker non potrà richiedere la modifica delle percentuali per tutta la durata dei contratti assicurativi attualmente in corso.** Le attuali provvigioni alle polizze in essere sono le seguenti:

Assicurazione	Scadenza	Importo Annuale lordo	% provvigioni attuali	Importo annuale provvigioni
RCT/RCO	30/06/2021	27.900,00	3,48	970,92
All Risk beni mobili ed immobili	“	12.612,47	3,48	438,91
Tutela Legale	“	4.100,00	3,48	142,68
Infortuni Collettive	“	1.186,50	3,48	41,29
RC patrimoniale Enti Pubblici	“	3.990,00	3,48	138,85
RCAuto	“	5.863,37	0,01	0,59
CVT mezzi trasporto dipendenti/amministratori	“	950,00	0,01	0,09
totale		56.602,34		1.733,33

4. **La provvigione offerta in sede di gara troverà applicazione solo in occasione della stipulazione di nuove polizze** (esempio per i nuovi contratti che si andrebbero a stipulare alla scadenza naturale della attuali polizze, oppure in caso di disdetta, recesso etc.).

5. Trattandosi di servizio di natura intellettuale, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

6. **L'importo presunto dell'appalto per l'intero periodo è di € 27.267,25.** Detto valore è stato calcolato applicando per il primo anno di affidamento le percentuali di provvigione attuali € 1.733,33, per i rimanenti 4 anni la percentuale massima, stabilita per l'offerta economica, al valore degli attuali premi di polizza (da 3 a 6% per le RCA e CVT, da 7 a 12% per le altre polizze) come sotto indicato:

Assicurazione	Importo Annuale lordo	% provvigioni max	Importo annuale provvigioni
RCT/RCO	27.900,00	12	3.348,00
All Risk beni mobili ed immobili	12.612,47	12	1.513,50
Tutela Legale	4.100,00	12	492,00
Infortuni Collettive	1.186,50	12	142,38
RC patrimoniale Enti Pubblici	3.990,00	12	478,80
RCAuto	5.863,37	6	351,80
CVT mezzi trasporto dipendenti/amministratori	950,00	6	57,00
totale	56.602,34		6.383,48



I premi indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio.

7. Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui l'Ente ritenga di risolvere o recedere dalle attuali coperture assicurative, e/o non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione, e/o le eventuali gare non abbiano buon esito.

Art. 4 – Durata del Servizio

1. L'incarico avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

2. Il Broker, alla scadenza del servizio, dovrà assumere l'impegno di assicurare, su richiesta del Comune, la prosecuzione delle attività al fine di consentire lo svolgimento di nuova gara ed il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o alla stessa Amministrazione, agli stessi patti e condizioni del contratto in corso.

3. Il Broker, peraltro, si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.

4. Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune, e di tutto quanto offerto in sede di gara, dovrà, inoltre, porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà collaborare con l'Ente anche per la gestione dei sinistri accaduti precedentemente all'assunzione dell'incarico.

5. L'affidamento del servizio sarà unilateralmente ed immediatamente risolto dal Comune, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D. Lgs. 209/2005 per radiazione o altro. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

6. In tutti i casi di cessazione, l'appaltatore si impegna a collaborare con l'Ente fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque fino a quando non sarà terminato il passaggio di consegne con il nuovo soggetto.

Art. 5 - Condizioni Generali

1. Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dal Comune, potrà essere eseguita da parte del broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune nelle forme di legge.

2. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune.

3. Il broker trasmette al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

4. Il Comune provvederà al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

5. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

6. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

7. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune né può impegnare il Comune medesimo se non preventivamente autorizzato.

8. L'impresa aggiudicataria dovrà individuare un referente principale del servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere, dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente. Il referente quindi non dovrà essere esclusivamente un responsabile del servizio di brokeraggio, ma dovrà essere un soggetto attivamente coinvolto sul piano operativo nell'attività medesima con poteri di decisione, intervento etc..

9. Per l'esecuzione di tutto quanto previsto nel presente capitolato, il broker potrà designare, inoltre, uno o più referenti, che avranno il compito di interfacciarsi con gli uffici del Comune.

Art. 6 – Prerogative del Comune

1. Restano di esclusiva competenza del Comune:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, inclusa la facoltà di accettare in toto, parzialmente, o di rifiutare, motivatamente le proposte presentate;



- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per le gare, nelle forme di legge, delle forme assicurative di cui necessita il Comune;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

Art. 7 - Altri Obblighi ed Oneri a Carico del Broker

1. Il broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:
 - a) esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e dell'offerta presentata, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
 - b) trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
 - c) obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
 - d) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio affidato;
 - e) i rischi connessi all'esecuzione del servizio.

Art. 8 – Obblighi a Carico del Comune

1. Il Comune si impegna e si obbliga a:
 - a) non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
 - b) inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
 - c) comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'ente;
 - d) fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Art. 9- Brevetti e diritti d'autore

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il broker fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.
2. Il broker assumerà l'obbligo di tenere indenne il Comune da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o estero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 10 – Coperture Assicurative Richieste

1. Il broker dovrà essere provvisto di polizza assicurativa per la responsabilità civile per negligenza od errori professionali, di cui agli artt. 110 e 112, comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005. Prima della stipulazione del contratto il broker dovrà consegnare copia della polizza e comunicare successivamente eventuali variazioni, nonché gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio.
2. La polizza deve essere mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale.

Art. 11 – Cauzione Definitiva

1. L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, oltre alla polizza assicurativa di cui all'art. 10, anche una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale come esattamente determinato in seguito all'offerta economica. La cauzione è prestata, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio. La cauzione dovrà avere tutti i requisiti richiesti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
2. Qualora la garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali di cui all'art. 13, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante



l'esecuzione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Art. 12 - Personale

1. Il broker si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il broker si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni.
5. Il Comune potrà in ogni momento chiedere la sostituzione delle risorse umane qualora fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione dei servizi, l'esercizio di tale facoltà non comporterà oneri per il Comune.

Art. 13 - Inadempimenti e penali

1. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dall'offerta presentata in sede di gara e in ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, il Comune di Abbadia San Salvatore, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà all'affidatario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/0).
2. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile del Servizio avverso la quale l'affidatario ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 15 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
3. Ai fini dell'applicazione delle suddette penali, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

1. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento, troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., senza alcun genere di indennità e compenso del broker:
 - in caso di radiazione o cancellazione dall'albo istituito dalla legge 209/2005 della società aggiudicataria;
 - inosservanza delle legge in materia di lavoro e sicurezza;
 - per mancato e/o ritardato versamento alle compagnie assicurative dei premi o delle regolazioni premio;
 - n. 3 inadempienze contrattuali comunque determinate, o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta;
 - mancata reintegrazione nei termini concessi della cauzione definitiva;
 - subappalto/cessione del contratto;
 - fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata.
3. In tutti questi casi, l'Amministrazione Comunale invierà una comunicazione via PEC all'appaltatore con descritte le varie contestazioni. L'aggiudicatario avrà un termine massimo di 15 giorni per rispondere e per ovviare agli inadempimenti contestati. In caso di perdurante inadempimento, oppure nel caso in cui le giustificazioni presentate siano valutate insufficientemente oppure in caso di mancata risposta, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto previo incameramento della cauzione definitiva presentata e salvo il diritto di richiedere il risarcimento di ulteriori danni.
4. In caso di risoluzione all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.
5. Clausola risolutiva espressa. In caso di comunicazione da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo di informazioni interdittive antimafia (D.lgs. 159/2011) si procederà alla risoluzione immediata del contratto.
6. Resta inteso che in tutti i casi di risoluzione, il Comune di Abbadia San Salvatore procederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di danno.
7. In caso di risoluzione del contratto è in facoltà dell'Amministrazione comunale affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.



2. Stante la particolarità del servizio – di natura intellettuale – l'aggiudicatario potrà subappaltare unicamente l'eventuale attività di formazione.

Art. 16 – Contratto

1. Il contratto si stipulerà nella forma della scrittura privata con sottoscrizione digitale. Fanno parte del contratto l'offerta presentata dalla ditta e il presente capitolato d'oneri, anche se non materialmente allegati.
2. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico dell'impresa contraente.
3. L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare il certificato da cui si evinca l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005, la polizza di assicurazione RC professionale depositata presso l'ISVAP, la cauzione ed eventuali altri documenti che si ritenessero necessari alla Stazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara non acquisibili direttamente dalla stessa.

Art. 17 - Foro competente

1. Il foro di Siena è competente in via esclusiva per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.
2. E' espressamente escluso l'arbitrato.

Art. 18 - Tutela dei Dati Personali e Riservatezza

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato, l'aggiudicatario si intenderà automaticamente nominato Responsabile del Trattamento con l'aggiudicazione definitiva.
2. In esecuzione del presente capitolato, l'aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l'aggiudicatario diviene, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e del RGDP – UE – 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.
3. I dati trasmessi dal Comune di Abbadia San Salvatore saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.
4. Il Comune di Abbadia San Salvatore e l'aggiudicatario, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003 e del RGDP – UE – 2016/679, anche con riferimento alle misure di sicurezza. In particolare l'aggiudicatario, in relazione al servizio prestato, si impegna ad adottare nell'ambito della propria struttura, conformemente al titolo V, parte I, del D. Lgs. n. 196/03, e all'Allegato B) del D. Lgs. n. 196/03, le misure minime di sicurezza atte ad evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio dei dati personali. L'aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 196/03.
5. Il Comune di Abbadia San Salvatore e l'aggiudicatario dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente capitolato e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi.
6. Il Comune di Abbadia San Salvatore e l'aggiudicatario si impegnano reciprocamente ad assicurare che i dati verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune ed i medesimi potranno essere comunicati o resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con il Comune nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del RGDP – UE – 2016/679.

Art. 19 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni in partenza dal Comune verso il broker verranno fatte esclusivamente via mail o via PEC, siano esse comunicazioni di servizio, contestazioni, applicazione di penali, richieste varie, risoluzione e quant'altro, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun rifiuto in tal senso.

Art. 20 - Tracciabilità

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, l'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi disposti dalla legge sopracitata pena la risoluzione di



diritto del contratto stipulato. In particolare, l'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune gli estremi del proprio conto corrente, bancario o postale, dedicato anche in maniera non esclusiva alle commesse pubbliche e di individuare la persona delegata ad operare sullo stesso.

2. Si precisa altresì che, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle compagnie a qualsiasi titolo interessate al servizio, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 10/08/2010 n. 136.

Art. 21 - Norme di Comportamento

1. Gli obblighi di comportamento previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Abbadia San Salvatore approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 19.12.2013, vengono estesi per quanto compatibili all'aggiudicatario e ai suoi collaboratori. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

Art. 22 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente.